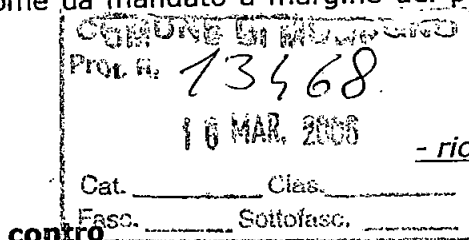


TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO

Ricorso ex artt. 414 ss. c.p.c.

per il **sig. MAIORANO Francesco**, nato a Bari il 4.3.1960 ed ivi
residente alla Via Francesco P. Troccoli 4/I (C.F. MRNFNC60C04A662H),
elettivamente domiciliato in Modugno (BA) alla Via Conte Stella n. 12
presso e nello Studio degli avv.ti Gilberto Casalino e Mario Barnaba, dai
quali è rappresentato e difeso come da mandato a margine del presente
atto



il **Comune di Modugno**, in persona del Sindaco legale rappresentante
p.t., corrente in Modugno (BA) alla Piazza del Popolo n. 16

*** **

1) Il sig. Maiorano ha lavorato continuativamente e senza alcuna
interruzione alle dirette dipendenze delle Ferrovie dello Stato a far data
dal 7.5.1984.

2) Successivamente, in data 1.1.1995, a seguito delle procedure di
mobilità previste dall'art. 4 comma 2 della Legge 29 dicembre 1988 n.
554, il ricorrente è transitato, senza alcuna interruzione del rapporto di
lavoro, dalle Ferrovie dello Stato al Comune di Modugno (cfr. doc. all. sub
n. 1).

3) Le suddette procedure di mobilità, in attuazione delle quali il sig.
Maiorano è passato alle dirette dipendenze del Comune di Modugno, sono

ORIGINALE
COPIA X
NOTIFICA

33052/05

affidato legale

copie x

1. settore

PROCURA

Agli avv.ti Gilberto Casalino e Mario Barnaba
per la rappresentanza e
difesa nella presente
procedura e in ogni fase e
grado successivo,
comprese impugnazioni,
precetti, esecuzioni e
opposizioni, nonché per la
chiamata di terzi a
qualsiasi titolo e con la
facoltà di riscuotere,
quietanzare, rinunciare
agli atti della lite, proporre
domande riconvenzionali,
accettare le altrui rinunzie,
transigere, proporre
querela di falso e farsi
sostituire.

- resistente Con espressa autorizza-
zione, ai sensi del D.Lgs.
196/03, al trattamento dei
dati personali.

Con elezione di domicilio
presso il loro Studio in
Modugno (BA) alla Via
Conte Stella n. 12.

Con promessa di rato e
valido sin d'ora del loro
operato.

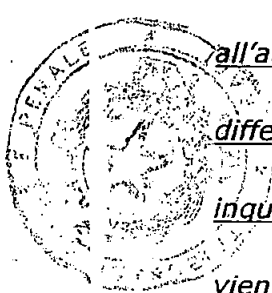
Modugno
Pubb. Ric. Francesco

E' AUTENTICA.



TRIBUNALE DI BARI
Deposito alla cancelleria
Oggi 7 DIC 2005
L'operatore giudiziario
(L. CUPPONE)

state disciplinate dal D.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325, il cui art. 5 così testualmente recita: "Le amministrazioni pubbliche, entro trenta giorni dalla formazione ed approvazione, secondo i rispettivi ordinamenti, della graduatoria, provvedono all'assegnazione delle sedi, comunicandola agli interessati ed all'amministrazione di loro appartenenza.



Il dipendente trasferito è collocato nel ruolo dell'amministrazione ricevente nell'ordine spettantegli in base all'anzianità di qualifica e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante l'attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento. Ove necessario, le amministrazioni presso cui il personale viene trasferito provvedono a farlo partecipare ad appositi corsi di riqualificazione. Il trattamento di previdenza e quiescenza sarà disciplinato con atto legislativo da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" (cfr. doc. all. sub n. 2).

4) Del trattamento economico in godimento del ricorrente all'atto del trasferimento, tra gli altri elementi retributivi ed indennità varie, costituivano parte integrante anche le c.d. "concessioni di viaggio" (costituite da "tessere di viaggio" o da "carte di libera circolazione"), che, in spregio alla disposizione di legge, poiché rappresentavano compensi in natura concessi al dipendente, sono sfuggite all'attenzione, e dunque anche ai fini del calcolo, dell'amministrazione ricevente, e così facendo non sono state considerate come elemento facente parte integrante della

retribuzione e, dunque, non corrisposte (cfr. buste-paga doc. all. sub n. 3).

5) Invero, tali c.d. "concessioni di viaggio" sono state istituite e regolate dalla Legge 21 novembre 1955 n. 1108, che le ha previste, nella forma di carte di libera circolazione, *"per l'intera rete o per determinate percorrenze ... a) al personale della amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in attività di servizio ed a riposo"* (art. 7 n. 2 lett. a) (cfr. doc. all. sub n. 4).



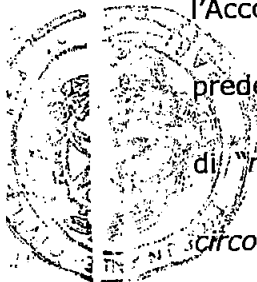
6) La Legge 17 maggio 1985 n. 210, che ha privatizzato il servizio ferroviario, ha delegificato la materia, disponendo che *"il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'ente Ferrovie dello Stato è regolato su base contrattuale collettiva ed individuale"* (art. 21) (cfr. doc. all. sub n. 5).

7) Successivamente, l'art. 10 comma 15 della Legge 28 febbraio 1986 n. 41 (Legge Finanziaria 1986) ha stabilito che *"a decorrere dal 15.1.1986, tutte le "concessioni gratuite di viaggio", le riduzioni e le agevolazioni tariffarie, per le quali l'Ente Ferrovie dello Stato ha diritto a compensazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1191/69 relativo agli obblighi di servizio pubblico, sono abolite, fatta eccezione per le concessioni gratuite di viaggio attualmente in vigore concernenti gli accompagnatori di persone invalide"*.

In buona sostanza, la legge finanziaria ha soppresso soltanto le concessioni di viaggio in favore di soggetti pubblici ed istituzionali ("fatta eccezione per le concessioni gratuite di viaggio attualmente in vigore

concernenti gli accompagnatori di persone invalide") e non anche quelle a favore dei dipendenti dell'ente (cfr. docc. all. sub nn. 6 e 7).

8) Tant'è vero che l'art. 69 del CCNL Ferrovieri 1990/1992 ha imposto all'ente di attuare entro il 31.12.1990, sentite le OO.SS., la "rivisitazione" delle concessioni di viaggio in relazione all'introduzione delle Aree (cfr. doc. all. sub n. 8).



9) La prevista "rivisitazione" della materia è stata effettuata solo con l'Accordo del 15.5.1991, nel quale le parti, in applicazione dell'art. 69 del predetto contratto collettivo, hanno convenuto, a decorrere dall'1.1.1992, di *"rilasciare ai dipendenti in servizio ed a riposo una carta di libera circolazione valida per un numero illimitato di viaggi finché permane titolo a godere del beneficio in base alla normativa vigente"*.

10) Al momento del trasferimento del sig. Maiorano dalle Ferrovie dello Stato al Comune di Modugno la materia delle c.d. "concessioni di viaggio" in favore dei dipendenti era, pertanto, regolata dalla predetta fonte pattizia.

11) Con raccomandata a.r. del 16.12.2004, ricevuta il successivo 12.1.2005, il sig. Maiorano ha richiesto formalmente il riconoscimento e la corresponsione delle c.d. "concessioni di viaggio", nonché la conseguente regolarizzazione della propria posizione contributiva-previdenziale-assistenziale con decorrenza dalla data del suo trasferimento presso la Pubblica Amministrazione e, per quel che qui ci occupa, dall'1.7.1998 (cfr. doc. all. sub n. 9).

Contestualmente ha richiesto la convocazione dinanzi al Collegio di Conciliazione per definire bonariamente la vertenza ed esperire il prescritto tentativo-obbligatorio di conciliazione.

12) Con successiva memoria difensiva del 5.4.2005 il Comune di Modugno, a firma del Sindaco p.t., ha riscontrato la suddetta richiesta del ricorrente e, impugnando e contestando il contenuto della richiesta del ricorrente, ha ritenuto – con succinte motivazioni inconferenti circa l'oggetto della richiesta – di non poter accogliere la richiesta del dipendente (cfr. doc. all. sub n. 10).

13) Con verbale del 28.4.2005 il Collegio di Conciliazione della Direzione Provinciale del Lavoro di Bari, in persona del Dirigente, preso atto *"che nessun accordo è stato possibile raggiungere tra le parti e considerata la specificità della questione controversa"*, ha ritenuto di non poter procedere alla formulazione di alcuna proposta conciliativa (cfr. doc. all. sub n. 11).

Ritenuto in diritto

Le c.d. "concessioni di viaggio" sono compensi in natura suscettibili di valutazione economica, al pari dell'alloggio di servizio o dell'autovettura per uso promiscuo (aziendale e privato).

Il loro controvalore è stabilito dalle stesse Ferrovie dello Stato (si vedano il "Prontuario dei prezzi", edito dall'Ente Ferrovie dello Stato in data 16.5.1991 (cfr. doc. all. sub n. 12), e l'ordine di servizio n. 24 del 18.9.1997 (cfr. doc. all. sub n. 13).

Il beneficio in questione viene corrisposto ai ferrovieri in via continuativa ed è del tutto slegato da particolari modalità della prestazione lavorativa (viene erogato, infatti, anche a favore del personale in quiescenza).

Il relativo controvalore ha anche costituito reddito imponibile ai fini dell'IRPEF (si veda l'art. 48 comma 4, lett. c-bis, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, così come modificato dall'art. 75, comma 6 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003)) (cfr. doc. all. sub n. 14).



Le tessere gratuite di viaggio rilasciate ai dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, ove intervenga la determinazione del loro valore monetario ad opera del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, sono inoltre assoggettate a contribuzione da parte degli enti previdenziali (cfr. Cass. civ. sez. lav., 7 maggio 2002 n. 6494 e Circolare INPS, 31 luglio 2003 n. 139) (cfr. doc. all. sub n. 15).

Alla luce di quanto premesso e ritenuto, rilevandosi che ci si riserva sin d'ora di instaurare nei confronti dell'Amministrazione datrice di lavoro odierna convenuta, apposito separato giudizio, con cui saranno specificamente dettagliate e quantificate le somme spettanti a far data dall'1.7.1998 fino al dicembre 2004 compreso, il sig. Francesco Maiorano, così come rappresentato e difeso,

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale adito, fissata l'udienza di discussione, accolga le seguenti

conclusioni:

- accerti e dichiari che le c.d. "concessioni di viaggio" costituivano parte integrante del trattamento economico fruito dal sig. Francesco Maiorano all'atto del suo trasferimento dalle Ferrovie dello Stato al Comune di Modugno;

- per l'effetto, accerti e dichiari il diritto del sig. Francesco Maiorano di vedersi riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2 D.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325, nel proprio trattamento retributivo spettantegli, già a far data dal suo trasferimento alle dipendenze del Comune di Modugno (1.6.1995), il controvalore economico delle c.d. "concessioni di viaggio";

- condanni il Comune di Modugno, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente di tutte le somme, da quantificarsi in separato giudizio, a tale titolo dovute a far data dall'1.7.1998 fino al dicembre 2004 compreso, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

- condanni, infine, il Comune di Modugno, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., alla regolarizzazione della relativa posizione contributiva-previdenziale-assistenziale del ricorrente.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori, i quali si dichiarano anticipatari.

Con le più ampie riserve di dedurre, produrre, richiedere - anche in via istruttoria - ed eccepire a seconda dell'avverso comportamento processuale.

Si allegano:

- 1) copia stato matricolare del sig. Maiorano;
- 2) art. 5 D.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325;
- 3) copia buste-paga luglio-agosto-settembre-ottobre-novembre 2004 e febbraio-luglio-agosto-settembre-ottobre-novembre 1994;
- 4) art. 7 n. 2 lett. a) Legge 21 novembre 1955 n. 1108;
- 5) art. 21 Legge 17 maggio 1985 n. 210;
- 6) art. 10 comma 15 Legge 28 febbraio 1986 n. 41;
- 7) stralcio Regolamento CEE n. 1191/69;
- 8) art. 69 del CCNL Ferrovieri 1990/1992;
- 9) copia raccomandata a.r. del 16.12.2004;
- 10) copia memoria difensiva del 5.4.2005;
- 11) copia verbale di mancata conciliazione del 28.4.2005;
- 12) copia Prontuario dei prezzi dell'Ente Ferrovie dello Stato del 16.5.1991;
- 13) copia ordine di servizio n. 24 del 18.9.1997;
- 14) art. 75 comma 6 Legge 27 dicembre 2002 n. 289;
- 15) circolare INPS, 31 luglio 2003 n. 139.

Salvezze illimitate.

Modugno-Bari, 6 Dicembre 2005

Avv. Gilberto Casalino

Avv. Mario Barnaba

DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO

N. Cron. 346 / C

IL GIUDICE

Letto il ricorso e visto l'art. 415 cod. proc., come modificato dalla legge 11.8.1973. n. 553;

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 17.5.07, ore 9,30.

Si notifichi nei termini di legge.

Bari, 20 GEN. 2006

IL GIUDICE
(dr.ssa Giulia Romanazzi)

IL CANCELLIERE
(**Maria Teresa Ferraresi**)

Depositato in cancelleria
20 GEN. 2006
Oggi.....

IL CANCELLIERE
(**Maria Teresa Ferraresi**)



TRIBUNALE DI BARI
Copia conforme all'originale

Bari, li 18 MAR. 2006

IL CANCELLIERE
(**Maria Teresa Ferraresi**)

RELATA DI NOTIFICA

Istanti gli avv.ti Gilberto Casalino e Mario Barnaba, nella loro qualità di cui in atti, io sottoscritto A.U.G. addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte d'Appello di Bari, per tutti gli effetti di legge, ho notificato copia autentica dell'antescritto ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza al **Comune di Modugno**, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., corrente in **Modugno (BA)** alla **Piazza del Popolo n. 16**, ivi spedendola a mezzo del servizio postale giudiziario come per legge.

Can 14 MAR. 2006

8026

RECEVUE
NOTIF.
IL P.R.

Altra copia autentica dell'antescritto ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza ho notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso l' **Avvocatura Distrettuale dello Stato della Provincia di Bari**, corrente in **Bari** alla **Via Melo da Bari n. 97**, ivi recandomi e facendone consegna a mani di